



AZIONI	DATA	RESPONSABILE	Domenica 29 settembre 2024 Cronoprogramma degli adempimenti	RIF. NORMATIVO
1 avvio del procedimento	MARTEDI' 20 AGOSTO 2024 (entro il 40° giorno antecedente alla votazione – 29.09.2024)	PRESIDENTE	Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.	Circolare Ministeriale n. 32/2014 ART. 3; Legge 56/2014, comma79 Legge 11 agosto 2014,n.114
	MARTEDI' 20 AGOSTO 2024 (entro il 40° giorno antecedente alla votazione – 29.09.2024)	PRESIDENTE	Adozione provvedimento di costituzione dell'Ufficio elettorale presso la Provincia composto dai dipendenti	Circolare Ministeriale n. 32/2014 ART. 5 Legge 56/14, comma 61 MANUALE ELETTORALE PROVINCIALE ART. 2 – avvio del procedimento elettorale
2 ACCERTAMENTO AVENTI DIRITTO AL VOTO	DOMENICA 25 AGOSTO (il 35° giorno antecedente alla votazione)	UFFICIO ELETTORALE	Primo accertamento degli aventi diritto al voto , ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia -	Circolare Ministeriale n. 32/2014 ART. 5 MANUALE ELETTORALE PROVINCIALE ART.7 – determinazione corpo elettorale attivo e passivo
3 PUBBLICAZIONE AVENTI DIRITTO AL VOTO	VENERDI' 30 AGOSTO (Il 30° giorno antecedente quello della votazione)	UFFICIO ELETTORALE	Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Circolare Ministeriale n. 32/2014 ART. 5
4 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI	DA DOMENICA 8 A LUNEDI 9 SETTEMBRE (Dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione)	UFFICIO ELETTORALE	Presentazione delle Liste di candidati e delle candidature a Consigliere provinciale presso l'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Legge 56/14 commi 61 e 73
5 ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI	DA MARTEDI 10 A SABATO 14 SETTEMBRE (Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione)	UFFICIO ELETTORALE	Esame da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, delle liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia ed eventuali integrazioni istruttorie	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7
6 PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI	ENTRO SABATO 21 SETTEMBRE (entro l' 8° giorno antecedente alla votazione – 29.09.2024)	UFFICIO ELETTORALE	Pubblicazione delle Liste di candidati e dei candidati a Presidente della Provincia definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8
7 VERIFICA DEL CORPO ELETTORALE	DA DOMENICA 25 AGOSTO A SABATO 28 SETTEMBRE (Dal 35° giorno al giorno prima della votazione)	UFFICIO ELETTORALE	Verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali modifiche (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte dell'Ufficio elettorale	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11
8 GIORNATA DI VOTO	ELECTION DAY 29 SETTEMBRE	UFFICIO ELETTORALE	SI VOTA IN UN'UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20	Legge 56/14 comma 62
9 OPERAZIONI DI SCRUTINIO	DOMENICA 29 SETTEMBRE (o al massimo entro le ore 8,00 del giorno successivo)	UFFICIO ELETTORALE	Avvio delle operazioni di scrutinio	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 16
10 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	LUNEDI 30 SETTEMBRE	UFFICIO ELETTORALE	Alla proclamazione dei risultati provvede l'ufficio elettorale il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o al massimo, il giorno seguente. Entro TRE giorni dalla proclamazione, l'elenco dei candidati è pubblicato sul sito internet della provincia.	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 17 Legge 56/14 commi 62,64,74,77,78,79
11 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO	ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI – 10 OTTOBRE	PRESIDENTE	L'insediamento del Consiglio Provinciale deve essere convocato dal Presidente	Art. 40,comma 1, TUEL
12 CONVALIDA DEGLI ELETTI	SEDUTA DI INSEDIAMENTO	I ° SEDUTA CONSIGLIARE	La convalida degli eletti avviene nella seduta di insediamento del Consiglio provinciale	Art. 41 TUEL